

**STATUTO
della
“FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ETS”**

Articolo 1 - Denominazione - Sede

- 1.1.** È costituita la “**FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ETS**” (di seguito anche la “Fondazione”), con sede in Milano.
- 1.2.** Il trasferimento della sede all’interno del Comune di Milano non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione di trasferimento dell’indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.3.** La Fondazione assume nella propria denominazione l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), che verrà utilizzata in qualsiasi atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico.
- 1.4.** La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero.
- 1.5.** La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 2 - Scopi e attività

- 2.1.** La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. La Fondazione si propone di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell’emarginazione e della povertà considerando il recupero delle eccedenze alimentari funzionale a questi scopi.
- 2.2.** Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione svolge in via principale attività di interesse generale di cui alla lettera “u” del D.lgs. n. 117/017 art. 5 comma 1 e s.m.i., in particolare provvede:
- i. al recupero, alla raccolta, alla cessione di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, eventualmente provvedendo alla loro trasformazione come previsto dalla medesima Legge;
 - ii. alla cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;
 - iii. alla raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e della raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in occasione di altre collette.

I prodotti recuperati e raccolti vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano.

In via residuale quanto recuperato e/o raccolto potrà essere ridistribuito a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano.

- 2.3.** Le attività di recupero, raccolta e distribuzione vengono svolte in via prioritaria con la

collaborazione di “Organizzazioni Banco Alimentare” (di seguito anche “OBA”) che, condividendone le finalità e la concezione educativa, nonché le modalità operative dalla stessa adottate, formano con essa la “rete Banco Alimentare” (di seguito anche “Banco Alimentare”) per la ricezione e la redistribuzione a titolo gratuito dei Prodotti, nonché per la promozione, il sostegno degli scopi e delle attività della Fondazione.

2.4. La Fondazione potrà altresì svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle sopra indicate, così come individuate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 6 del Dlgs. 117/2017.

Articolo 3 - Membri

3.1. Sono Membri della Fondazione:

- i. I Fondatori;
- ii. I Partecipanti.

Articolo 4 - Fondatori

4.1. Sono Membri Fondatori tutti i soggetti, persone fisiche, Enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, successivamente all’atto costitutivo, saranno riconosciuti come tali.

4.2. Per essere riconosciuti come Fondatori occorrerà:

- i. essere presentati da un Membro Fondatore;
- ii. versare alla Fondazione una somma non inferiore all’uno per mille del patrimonio della Fondazione così come risultante dall’ultimo Bilancio approvato, ovvero una somma anche inferiore previamente determinata dall’Assemblea dei Fondatori.

L’Assemblea dei Fondatori può, inoltre, con delibera assunta all’unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone fisiche o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, svolta nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

4.3. I Membri Fondatori hanno diritto di recedere dalla Fondazione con avviso scritto diretto al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.

4.4. La qualifica di Membro Fondatore è incompatibile con quella di Membro Partecipante.

Articolo 5 - Partecipanti

5.1. Sono Membri Partecipanti le Organizzazioni che fanno parte della rete di cui al precedente articolo. 2.3.

5.2. La qualifica di membro Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione alle seguenti condizioni:

- i. siano accertate, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, la coerenza della natura e degli scopi dell’Organizzazione con le finalità della Fondazione;

ii. sia sottoscritta una Scrittura Privata adottata dal Consiglio di Amministrazione che disciplini le modalità del rapporto di collaborazione tra le Organizzazioni facenti parte della rete nonché la eventuale concessione in uso gratuito e temporaneo della denominazione “BANCO ALIMENTARE” e del relativo logo e di tutti gli elementi identificativi dell’esperienza del Banco Alimentare.

5.3. La qualifica di Membro Partecipante si perde qualora si verificassero una o più delle seguenti condizioni:

- a) risoluzione della Scrittura Privata di cui al precedente articolo. 5.2;
- b) recesso dalla detta Scrittura Privata;
- c) estinzione dell’ente;
- d) cessazione dell’attività.

5.4. La qualifica di Membro Partecipante è incompatibile con quella di Membro Fondatore.

Articolo 6 - Volontari

6.1. La Fondazione può avvalersi di volontari, che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.2. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6.3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

6.4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.

Articolo 7 - Organi

7.1. Sono organi della Fondazione:

- i. l’Assemblea dei Fondatori;
- ii. l’Assemblea dei Partecipanti;
- iii. il Consiglio di Amministrazione;
- iv. il Presidente;
- v. il Vicepresidente;

vi. l'Organo di Controllo.

7.2. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 8 - Assemblea dei Fondatori

8.1. I Membri Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

8.2. L'Assemblea dei Fondatori nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10.1 lettera a) dello Statuto, scegliendoli tra la rosa di candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'articolo 11.3.

8.3. L'Assemblea dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti poteri:

- a. l'attribuzione della qualifica di Membro Fondatore ai sensi dell'articolo 4;
- b. l'esclusione di un Membro Fondatore, ove ricorrano gravi motivi;
- c. la nomina dell'Organo di Controllo, secondo le modalità previste dall'articolo 15;
- d. l'elaborazione di proposte in merito alla definizione delle linee strategiche della Fondazione.

8.4. Gli Enti che sono Membri Fondatori esercitano le funzioni attraverso il loro legale rappresentante o persona da lui stesso delegata.

8.5. Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto ed ha diritto ad esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di amministrazione.

8.6. L'Assemblea dei Fondatori si raduna almeno una volta all'anno e quando deve assumere delibere di propria competenza. In tali casi è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero su istanza di almeno un quarto dei Membri Fondatori con avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

8.7. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, alle condizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

8.8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Assemblea dei Partecipanti

9.1. I Membri Partecipanti costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

9.2. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un quarto dei Membri. L'ordine del giorno proposto dal Presidente della Fondazione può essere integrato con argomenti proposti da almeno un quarto dei Membri.

9.3. L'Assemblea dei Partecipanti è organo di partecipazione alla vita della rete ed esercita le

funzioni previste e meglio dettagliate dal Regolamento della rete approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere dell'Assemblea Partecipanti, formulando pareri e proposte sulla attività e sui programmi della rete e partecipando al relativo processo decisionale su materie specifiche, definite nel predetto Regolamento.

9.4. L'Assemblea dei Partecipanti nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10.1 lettera b) dello Statuto, idonei a ricoprire tale carica in base a criteri di esperienza, capacità personale e competenza professionale, utili allo sviluppo di strategie, azioni e metodi per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, in base ai requisiti individuati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà con modalità atte a garantire principi di democraticità e rappresentanza disciplinate nell'ambito del predetto regolamento.

9.5. L'Assemblea dei Partecipanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

9.6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, alle condizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

9.7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati:

- a) 3 (tre) dall'Assemblea dei Fondatori, che li sceglie tra quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione in carica, ai sensi degli articoli 8.2 e 11.3;
- b) 3 (tre) dall'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'articolo 9.4;
- c) 1 (uno) dall'Associazione Compagnia delle Opere;
- d) 2 (due) cooptati da parte della maggioranza dei consiglieri di cui alle lettere a) e b) e c).

In caso di vacanza di qualcuno dei posti di consigliere si provvederà alla sostituzione secondo le stesse modalità prescritte per la nomina. Il membro nominato in sostituzione durerà in carica sino alla scadenza prevista per il membro sostituito.

10.2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi. Tutti i membri sono rieleggibili, ma possono rimanere in carica per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Articolo 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2. Sono in ogni caso attribuiti al Consiglio:

- a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente e del Vicepresidente;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo e del bilancio sociale;
- c) la destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza del disposto di cui all'art. 8 commi 1 e 2 del Dlgs 117/2017;
- d) l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- e) la possibilità di nominare un Segretario Generale, un Tesoriere, un Direttore Generale, un Comitato di Garanti, Comitati Tecnico - scientifici ed ogni altro organismo anche di carattere consultivo che riterrà opportuno per lo svolgimento delle attività della Fondazione, specificandone mansioni ed eventuali compensi nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- f) la deliberazione dello scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- g) l'approvazione del testo del Regolamento della rete Banco Alimentare e del modello di Scrittura Privata di cui all'articolo 5.2;
- h) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, nonché di eventuali regolamenti ritenuti opportuni per il funzionamento della Fondazione;
- i) l'individuazione delle attività diverse aventi natura secondaria e strumentale.

11.3. Ai fini di cui all'articolo 10.1 lett. a), il Consiglio uscente individua e propone all'Assemblea dei Fondatori una rosa composta da non meno di 5 (cinque) candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione idonei a ricoprire tale carica in base a criteri di esperienza, capacità personale e competenza professionale, utili allo sviluppo di strategie, azioni e metodi per il raggiungimento dello Scopo Sociale della Fondazione, in base ai requisiti individuati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica. La maggioranza dei candidati proposti ai sensi del comma precedente deve essere composta da soggetti diversi dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscente. Non possono essere designati quali candidati il coniuge e i parenti fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

11.4. Il Consiglio potrà delegare ad uno o più componenti, in tutto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che, per legge o per statuto, non sono delegabili.

Articolo 12 - Riunioni e quorum del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, o 2 (due) giorni prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è valido se è presente la maggioranza dei suoi membri.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le delibere di cui all'articolo 11.2 lettere d), f), g) sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

12.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.5. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del D.lgs. 117/2017.

12.6. Le delibere del Consiglio devono essere trascritte sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario eventualmente all'uopo nominato.

Articolo 13 - Presidente

13.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

13.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Vicepresidente

14.1. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, su proposta del Presidente.

14.2. Assume le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

14.3. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 15 – Organo di Controllo

15.1. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea dei Fondatori, da un solo membro o da un collegio, composto da tre membri. Qualora l'Organo di Controllo sia composto da un solo componente, esso è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Qualora l'Organo di Controllo sia composto da tre membri, uno è nominato dalla Associazione Compagnia delle Opere e gli altri due dall'Assemblea dei Fondatori.

15.2. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

15.3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

15.6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita dall'Assemblea dei Fondatori all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

15.8. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15.9. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 16 - Patrimonio

16.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicato nell'atto di costituzione.

16.2. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

16.3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

Articolo 17 - Esercizio finanziario e bilancio

17.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, composto da: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'articolo 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e approvare il Bilancio Sociale. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio deve approvare il Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

17.3. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Articolo 18 - Estinzione e devoluzione

18.1. La Fondazione si estingue:

- i. quando il patrimonio è diventato insufficiente alla realizzazione degli scopi statutariamente previsti;
- ii. per le altre cause previste dall'articolo 27 del codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Dlgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea dei fondatori.

Articolo 19 - Rinvio

19.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.